Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 13 novembre 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di dieci proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 12 novembre 1976, ha raccolto a verbale e dato atto delle dichiarazioni, rese da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere le seguenti dieci proposte di legge di iniziativa popolare recanti norme per:

1) « Istituzione di un *referendum* popolare per conquistare un nuovo e moderno sistema politico totalmente democratico, in sostituzione di quello sbagliato imposto al Paese dai partiti dell'arco costituzionale ».

2) « Istituzione di un *referendum* popolare per la approvazione della seguente sicurezza economica per i lavoratori:

A) Diritto per tutti ad una casa civile e moderna in proprietà privata inviolabile; esente da tasse, imposte, ipoteche, pignoramenti ed espropri.

B) Pensione per tutti uguale al salario e allo stipendio, a 55 anni.

C) Pensione vedovile, invalidità e malattia.

D) Assistenza sanitaria per tutti: gratuita, completa, tempestiva, decorosa e comprensiva dell'assistenza privata agli infermi.

E) Assegni familiari uguali per tutti.

F) Stipendio per le casalinghe con carico familiare.

G) Diritto al lavoro e sicurezza nella disoccupazione ».

3) « Istituzione del servizio militare volontario ».

4) « Popolarizzazione degli enti e delle aziende statali ».

5) « Istituzione delle monete: agricola, edile, commerciale e industriale ».

6) « Istituzione della libertà di parola e di pensiero per tutti; con conseguente abolizione di ogni disuguaglianza e discriminazione giudiziaria, politica, elettorale e radiotelevisiva ».

7) « Magistrati e capi di polizia eletti dal popolo ogni cinque anni; e punibili come tutti quando sbagliano nell'esercizio delle loro funzioni ».

8) « Istituzione della proprietà privata inviolabile della terra coltivata direttamente; con conseguente abolizione retroattiva dell'usucapione; nonchè delle tasse, delle imposte, dei pignoramenti, delle ipoteche e degli espropri ».

9) « Approvazione popolare dei piani regolatori e del traffico urbano ».

10) « Istituzione dell'equo canone nell'affitto della casa, del magazzino, del laboratorio e dell'ufficio professionale ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Bologna, via Lino Gucci n. 12, presso il Partito democratico.

(12288)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1975, n. **1197.**

Istituzione di un istituto tecnico per il turismo in Amalfi.

N. 1197. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Amalfi (Salerno), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico per il turismo (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1975, n. **1198.**

Istituzione di un istituto tecnico per il turismo in Genova.

N. 1198. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Genova, a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico per il turismo (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1975, n. **1199.**

Istituzione di un istituto tecnico per il turismo in Marina di Gioiosa Jonica.

N. 1199. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico per il turismo (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1975, n. **1200.**

Istituzione di un istituto tecnico per il turismo in Rimini.

N. 1200. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro viene istituito in Rimini (Forlì), a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico per il turismo (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1975, n. **1201.**

Istituzione di un istituto tecnico per il turismo in Firenze.

N. 1201. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Firenze, a decorrere dal 1° ottobre 1969, un istituto tecnico per il turismo (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10 *foglio n.* 125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **1202.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Carmiano.

N. 1202. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene istituito in Carmiano (Lecce), a decorrere dal 1° ottobre 1975, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **1203.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Castellaneta.

N. 1203. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene istituito in Castellaneta (Taranto), a decorrere dal 1° ottobre 1975, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **1204.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Eboli.

N. 1204. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene istituito in Eboli (Salerno), a decorrere dal 1° ottobre 1975, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **1205.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Rovereto.

N. 1205. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene istituito in Rovereto (Trento), a decorrere dal 1° ottobre 1975, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **1206.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Macomer.

N. 1206. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, viene istituito in Macomer (Nuoro), a decorrere dal 1° ottobre 1975, un istituto professionale di Stato per l'agricoltura (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo. registro n. 9, *foglio n.* 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **1207.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Como.

N. 1207. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene istituito in Como, a decorrere dal 1° ottobre 1975, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **1208.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Napoli-Bagnoli.

N. 1208. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene istituito in Napoli-Bagnoli, a decorrere dal 1° ottobre 1975, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **1209**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato in Siderno.

N. 1209. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene istituito in Siderno (Reggio Calabria), a decorrere dal 1° ottobre 1975, un istituto professionale di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **749**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, contenente norme sull'organizzazione e sul funzionamento del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con il quale è stato istituito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, con il quale sono state emanate le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del comitato nazionale sopra citato;

Visti in particolare gli articoli 1 e 12 del detto decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, con i quali è stato stabilito che le sedi rispettivamente del suddetto comitato e del suo ufficio di segreteria sono presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 16 aprile 1974, con il quale sono state apportate modifiche alla strutturazione di alcuni uffici centrali del detto Ministero;

Considerato che, per effetto delle citate modifiche, il riconoscimento e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, già di competenza della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, è stato demandato alla Direzione generale della produzione agricola;

Considerato che, in connessione a quanto sopra detto, occorre provvedere al trasferimento delle sedi del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e del suo ufficio di segreteria dalla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli a quella della produzione agricola;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, è sostituito dal seguente:

« Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, è sostituito dal seguente:

« Esso ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, ed è retto da un funzionario del detto Ministero, con funzioni di segretario, di qualifica non inferiore a direttore di sezione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 23

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1976.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 46.840.000.000, ai sensi della legge 7 marzo 1973, n. 69, recante attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1973, n. 69, recante attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM, ed, in particolare, l'art. 13 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, negli anni dal 1974 al 1978;

Visto il proprio decreto n. 300636/66-P in data 12 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 7, con cui, in esecuzione dell'art. 13 della menzionata legge n. 69 è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di lire 46.840.000.000, all'interesse annuo del 10%, pagabile a semestralità posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, di cui la prima pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1987, rimborsabili in

10 quote, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale n. 300636/66-P in data 12 febbraio 1976 con cui alla Banca d'Italia è stata affidata la esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni su indicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la quietanza n. 8740 del 27 febbraio 1976, emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, dell'importo di L. 45.005.433.333, versato al capo X, cap. 5016 dell'entrata statale, quale ricavo netto dei suddetti certificati speciali di credito;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 300636/66-P del 12 febbraio 1976, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1976, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia, amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità d'interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1987 - Legge 7 marzo 1973, n. 69, recante attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e metallurgiche (EGAM) » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente **art. 1.**

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima Banca e delle Aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei plichi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentato da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito, nell'importo annuo di L. 7.026.000 (settemilioniventiseimila) pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 3.513.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1976.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1976
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 147

(11914)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio umbro, in Perugia, stabilimento di San Venanzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Calzaturificio umbro, con sede in Perugia, stabilimento di San Venanzo (Terni), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Calzaturificio umbro, con sede in Perugia, stabilimento di San Venanzo (Terni).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 febbraio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12066)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Komarex, in Rovereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Komarex di Rovereto ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Komarex di Rovereto.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 agosto 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12067)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta ILDA - Industria lucchese distillazioni agrarie, in Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta ILDA - Industria lucchese distillazioni agrarie, con sede in Lucca, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta ILDA - Industria lucchese distillazioni agrarie, con sede in Lucca.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 giugno 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12070)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1976.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Morando & C., in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Morando & C., con sede in Torino, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Morando & C., con sede in Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12068)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1976.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 aprile 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli, con effetto dal 1° novembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 26 agosto 1974, 21 novembre 1974, 5 marzo 1975, 19 giugno 1975, 22 dicembre 1975, 23 aprile 1976 e 21 giugno 1976, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli, è prolungata a trentanove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12213)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1976.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito Trentino-Alto Adige, in Trento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto unico del Mediocredito Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1953 e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto in data 26 aprile 1976;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 4 giugno 1976;

D'intesa con la regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 5, primo comma, e 36, primo comma, dello statuto del Mediocredito Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, e della coesistente sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento, in conformità del seguente testo:

Art. 5, primo comma. — L'Istituto al fine di procurarsi i mezzi occorrenti, in aggiunta al proprio patrimonio, per il conseguimento del proprio scopo, emette buoni fruttiferi ed obbligazioni, nominativi ed al portatore, entro il limite complessivo di venti volte il proprio patrimonio, con le modalità che saranno deliberate dal consiglio di amministrazione ed approvate dall'organo di vigilanza.

Art. 36, primo comma. — Per procurarsi i mezzi occorrenti, in aggiunta al proprio patrimonio, per le proprie operazioni, la sezione emette buoni fruttiferi ed obbligazioni, nominativi o al portatore, entro il limite complessivo di venti volte il patrimonio e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione, ed approvate dall'organo di vigilanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(12128)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1976.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento di officina in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta Esterfarm, in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 2921 in data 3 gennaio 1962 la ditta Esterfarm fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via del Tritone n. 66, specialità medicinali chimiche;

Vista la lettera in data 24 maggio 1976 con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra per trasferimento della produzione in altra sede;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Esterfarm l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Roma, via del Tritone n. 66, concessa con decreto n. 2921 in data 3 gennaio 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12150)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile jutiero operanti in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 8 aprile 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile jutiero operanti in provincia di Rovigo;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore tessile jutiero operanti in provincia di Rovigo;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 8 aprile 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile jutiero operanti in provincia di Rovigo è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 22 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12077)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1976.

Ulteriore proroga del decreto ministeriale 25 novembre 1972, recante disposizioni per la concessione, da parte dello Stato e degli enti pubblici, di anticipazioni alle imprese appaltatrici o fornitrici, in esecuzione dell'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, concernente: « Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di amministrazione e contabilità generale dello Stato », che ha tra l'altro modificato l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1972 recante: « Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 »;

Visti i propri successivi decreti in data 23 novembre 1973, contenente modificazioni e proroga al 31 dicembre 1974 delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 25 novembre 1972, e in data 16 ottobre 1974 e 18 ottobre 1975, contenenti l'ulteriore proroga, rispettivamente al 31 dicembre 1975 e al 31 dicembre 1976, delle disposizioni stesse;

Ritenuto che per il perdurare delle esigenze connesse con la situazione economica del Paese si rende necessario prorogare ulteriormente le disposizioni di cui al citato decreto 25 novembre 1972, modificato dal decreto ministeriale 23 novembre 1973;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1973 stabilito dall'art. 4 del decreto ministeriale 25 novembre 1972, già prorogato con i decreti ministeriali richiamati nelle premesse, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1977.

Roma, addì 23 ottobre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(12175)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1976.

Ulteriore proroga del decreto ministeriale 21 dicembre 1973, recante disposizioni per la concessione, da parte dello Stato e degli enti pubblici, di agevolazioni alle imprese appaltatrici o fornitrici, in esecuzione dell'art. 12-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 1° novembre 1973, n. 774, concernente: « Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici », che ha aggiunto l'art. 12-*bis* al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato »;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1973, concernente disposizioni per la concessione delle agevolazioni previste dal citato art. 12-*bis;*

Visti i propri decreti in data 16 ottobre 1974 e 18 ottobre 1975, concernenti, rispettivamente, proroga al 31 dicembre 1975 e al 31 dicembre 1976 delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1973;

Ritenuto che il perdurare delle esigenze connesse con la situazione economica del Paese rende necessario prorogare ulteriormente le disposizioni di cui al citato decreto 21 dicembre 1973;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1974, stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 1973, già prorogato con i decreti ministeriali richiamati nelle premesse, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1977.

Roma, addì 23 ottobre 1976

Il Ministro: STAMMATI

(12176)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria (cattedra di geologia applicata).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università della Calabria è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di geologia applicata) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12130)

Smarrimento di diplomi originali di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Enrico Alvisi, nato a Barletta (Bari) il 25 dicembre 1930, ha dichiarato di aver smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dall'Università di Bari in data 19 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(11959)

Il dott. Manfredo Colombo, nato a Velletri (Roma) il 21 settembre 1927, ha dichiarato di aver smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 20 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(11957)

Il dott. Enrico Fossataro, nato a Napoli il 1° marzo 1930, ha dichiarato di aver smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 20 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(11958)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A 342 del 14 ottobre 1976, relativa ai pagamenti all'estero da parte di residenti: deposito vincolato infruttifero.

(12134)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Rio Maggiore

Con decreto ministeriale 13 settembre 1976, n. 2831, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno sito lungo la strada statale n. 370 iscritto nel catasto del comune di Rio Maggiore (La Spezia) al foglio 16, mappale n. 210/*a*, della superficie di mq 74.

(12082)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 122-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 122-VR », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Definor S.r.l., in Verona, via Selviglieri, 29.

(12132)

Rinuncia allo svolgimento della « Mostra motori ieri-oggi »

L'ente autonomo Mostra internazionale dell'artigianato di Firenze ha comunicato di aver rinunciato all'organizzazione della manifestazione « Mostra motori ieri-oggi », iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali e internazionali del 1976, che avrebbe dovuto aver luogo in Firenze dal 4 al 12 dicembre 1976, con carattere nazionale.

(11689)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa tra piccoli proprietari Coltano, in Coltano di Pisa

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1976, la società cooperativa tra piccoli proprietari Coltano, in Coltano di Pisa, costituita per rogito Francesco Tumbiolo in data 29 aprile 1959, repertorio n. 29341, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Elio Cassis.

(11804)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Viterbo

Con decreto 23 giugno 1976, n. 24-*bis*, è stata trasferita, dal demanio pubblico (ramo Difesa aeronautica), tra i beni patrimoniali dello Stato, l'area esterna all'aeroporto di Viterbo, contraddistinta nel catasto del comune di Viterbo, al foglio 141, particelle 6 e 43, che, a seguito del frazionamento, non ancora introdotto in catasto, hanno originato le particelle 51 di Ha 9.60.60 e 71 di Ha 0.71.20.

La presente inserzione sostituisce il precedente avviso di cui al decreto interministeriale 18 settembre 1971, n. 523, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 9 novembre 1971, pag. 7111.

(12133)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 10 novembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,45	865,45	865,30	865,45	865,45	865,40	865,55	865,45	865,45	865,45
Dollaro canadese	888,65	888,65	888,30	888,65	888,75	888,60	888,80	888,65	888,65	888,65
Franco svizzero	354,27	354,27	354,13	354,27	354,40	354,25	354,27	354,27	354,27	354,25
Corona danese	146,12	146,12	146 —	146,12	146,10	146,10	146,12	146,12	146,12	146,10
Corona norvegese	164,40	164,40	163,40	164,40	163,50	163,40	163,53	164,40	164,40	163,40
Corona svedese	204,32	204,32	204,30	204,32	204,40	204,30	204,35	204,32	204,32	204,30
Fiorino olandese	341,95	341,95	342,20	341,95	342,15	341,90	342,02	341,95	341,95	341,95
Franco belga	23,256	23,256	23,25	23,256	23,30	23,25	23,25	23,256	23,256	23,25
Franco francese	173,68	173,68	173,70	173,68	173,63	173,68	173,60	173,68	173,68	173,70
Lira sterlina	1416,15	1416,15	1416 —	1416,15	1416,50	1416,10	1416,55	1416,15	1416,15	1416,15
Marco germanico	357,76	357,76	357,65	357,76	357,87	357,75	357,81	357,76	357,76	357,75
Scellino austriaco	50,405	50,405	50,38	50,405	50,40	50,40	50,4125	50,405	50,405	50,40
Escudo portoghese	27,59	27,59	27,50	27,59	27,50	27,58	27,52	27,59	27,59	27,60
Peseta spagnola	12,671	12,671	12,66	12,671	12,82	12,66	12,6750	12,671	12,671	12,65
Yen giapponese	2,941	2,941	2,94	2,941	2,94	2,94	2,9405	2,941	2,941	2,94

Media dei titoli del 10 novembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	88,825
Redimibile 3,50% 1934	99,650
» 3,50% (Ricostruzione)	88,975
» 5% (Ricostruzione)	92,700
» 5% (Riforma fondiaria)	93,250
» 5% (Città di Trieste)	90,775
» 5% (Beni esteri)	89,950
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	78,500
» 5,50% » » 1968-83	77,425
» 5,50% » » 1969-84	78,475
» 6% » » 1970-85	79,625
» 6% » » 1971-86	79,025
» 6% » » 1972-87	77,300
» 9% » » 1975-90	88,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1977)	98,675
» 5% (» 1° aprile 1978)	88,825
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	86,300
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	81,575
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	77,600
» poliennali 7% 1978	90,425
» » 9% 1979 (1ª emissione)	89,550
» » 9% 1979 (2ª emissione)	89,525
» » 9% 1980	88,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 novembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,50
Dollaro canadese	888,725
Franco svizzero	354,27
Corona danese	146,12
Corona norvegese	163,465
Corona svedese	204,335
Fiorino olandese	341,985
Franco belga	23,253
Franco francese	173,645
Lira sterlina	1416,35
Marco germanico	357,785
Scellino austriaco	50,409
Escudo portoghese	27,555
Peseta spagnola	12,673
Yen giapponese	2,941

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Forlimpopoli

Con deliberazione della giunta regionale 21 settembre 1976, n. 2978 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 3487/3283 nella seduta del 12 ottobre 1976), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Forlimpopoli (Forlì), adottato con deliberazione consiliare 21 maggio 1974, n. 108 e 26 luglio 1974, n. 170.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12084)

Variante al piano regolatore generale del comune di Faenza

Con deliberazione della giunta regionale 21 settembre 1976, n. 3013 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 3489/3285 nella seduta del 12 ottobre 1976), è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Faenza (Ravenna), adottata con deliberazione consiliare 9 luglio 1976, n. 362.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(12085)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esame-colloquio, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Considerato che alla data del 30 novembre 1974 erano disponibili trenta posti nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione;

Considerato, altresì, che un decimo di detti posti, oltre alla frazione di 0,10 di posto risultante vacante al 30 novembre 1973, deve essere conferito mediante concorso riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame-colloquio, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari di insegnamenti per corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, sociali e amministrative, in economia e commercio, in scienze economiche, in lingue e letterature straniere, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in sociologia e in materie letterarie, i quali abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla direzione generale medesima entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite entro il suddetto termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio di cui sono in possesso, con l'indicazione dell'anno e dell'università o istituto universitario presso cui è stato conseguito;

6) la loro posizione per quanto riguarda gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o dal rettore dell'Università presso la quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

L'esame-colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) diritto civile;

b) diritto amministrativo e costituzionale;

c) contabilità generale dello Stato;

d) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Il colloquio avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati nel termine previsto dall'art. 6 del testo unico vigente.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sette decimi.

Art. 6.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso saranno formate secondo l'ordine della votazione riportata da ciascun candidato nel colloquio. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti attestanti il possesso dei titoli medesimi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

I documenti stessi si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentrassero eventualmente nella nomina ai vincitori decaduti o rinunciatari, dovranno presentare o fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta da bollo da L. 700:

1) copia dello stato di servizio in qualità di assistente universitario ordinario, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria, ed integrata dal rettore dell'Università;

2) certificato del rettore attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno 5 anni;

3) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, ovvero copia di esso autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

4) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovranno essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi debbono indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

I documenti suindicati si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le sedute della suddetta commissione, durante lo svolgimento del colloquio, saranno pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione medesima formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso all'albo del Ministero.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati consiglieri in prova e saranno destinati a prestare servizio presso gli uffici della amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, con l'applicazione, ove occorra, dell'art. 12, comma terzo, della stessa legge.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1976
Registro n. 81 *Istruzione, foglio n.* 95

(12002)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentanove posti di segretario in prova della carriera di concetto nel distretto di corte di appello di L'Aquila.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 20 del 31 ottobre 1976, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a trentanove posti di segretario in prova della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto di corte di appello di L'Aquila, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(12245)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a duecentocinquantadue posti di segretario in prova della carriera di concetto nel distretto di corte di appello di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 20 del 31 ottobre 1976, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a duecentocinquantadue posti di segretario in prova della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto di corte di appello di Napoli, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(12246)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ottantuno posti di segretario in prova della carriera di concetto nel distretto di corte di appello di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 20 del 31 ottobre 1976, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a ottantuno posti di segretario in prova della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto di corte di appello di Genova, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(12247)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Visto il proprio decreto n. 15/San. in data 29 settembre 1975, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del pubblico concorso per la copertura del posto di ufficiale sanitario della città di Sesto S. Giovanni;

Vista la nota della prefettura di Milano, con la quale viene designato quale rappresentante della prefettura stessa nella commissione esaminatrice in parola il dott. Guido Wilmant, in sostituzione del dott. Claudio Gelati, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere con atto formale alla chiesta sostituzione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 529 del 22 marzo 1976;

Decreta:

In sostituzione del dott. Claudio Gelati, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice indicata in premessa, quale componente, il dott. Guido Wilmant, funzionario della carriera direttiva in servizio presso la prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 21 ottobre 1976

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio del medico provinciale di Milano: EBOLI

(12030)

OSPEDALE DI BITONTO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(12140)

OSPEDALE DI BRONI E STRADELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del laboratorio di analisi;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Broni (Pavia).

(12103)

OSPEDALE DI S. AGATA MILITELLO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata Militello (Messina).

(12108)

OSPEDALE « S. VINCENZO » DI TAORMINA

Concorso ad un posto di assistente di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di urologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taormina (Messina).

(12104)

OSPEDALE « A. G. P. » DI TEANO

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Teano (Caserta).

(12105)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(12106)

OSPEDALE « E. D'AOSTA » DI NAPOLI

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso ed osservazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso ed osservazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Napoli.

(12112)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza e servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Livorno.

(12107)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(12141)

OSPEDALE « S. GIOVANNI EVANGELISTA » DI TIVOLI

Concorso ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Tivoli (Roma).

(12110)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI NORCIA E CASCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Norcia (Perugia).

(12111)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista collaboratore.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Venaria (Torino).

(12109)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763030)